

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e Soggetti privati

(Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03.05-91 e successive modificazioni)

Capo I - FINALITÀ

Art. 1 - 1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 - 1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 - 1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 - 2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivo alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5 - 1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del comune e dai rappresentanti degli Enti istituzionali che nello stesso hanno sede.

2. Esso viene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II - PROCEDURE

Art. 6 - 1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'Organo di controllo, i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi e di acconti in misura non superiore al 50% della somma assegnata, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n.241/1990.

2. I termini per la presentazione delle richieste, di cui ai successivi capi sono modificabili con provvedimento motivato della Giunta Comunale.¹

3. La Giunta Municipale può anche deliberare su proposta dell'Assessore competente la concessione del patrocinio per le manifestazioni di cui ai capi successivi, la concessione del patrocinio dà titolo all'ottenimento delle riduzioni dell'imposta di pubblicità ai sensi degli art. 19 e 33 D.P.R. 639/72.

Art. 7 - 1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze dovranno contenere tutti i dati necessari all'istruttoria della domanda, in caso di carenze le stesse dovranno essere integrate secondo le prescrizioni dell'ufficio competente l'istruttoria o del responsabile del procedimento.²

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa de nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8 - 1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al primo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascuna unità operativa competente alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e del parere espresso dalla competente Commissione consiliare e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi di requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne avvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9 - 1. L'unità operativa competente predispose, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della ragioneria e rimette la pratica alla giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 39 il 16.05.1994

² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 39 il 16.05.1994

Capo III - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 10 - I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e Soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative nel tempo libero;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Capo IV - SOGGETTI AMMESSI

Art. 11 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistenti le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, Associazioni, fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune stesso assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 12 (Obiettivi) - 1. Il Comune di Maserà di Padova istituisce servizi di assistenza economica ed altri servizi in materia di sicurezza sociale.

2. L'intervento economico è volto a:

- razionale soddisfacimento delle richieste di assistenza economica avanzate dal cittadino/a in stato di bisogno, al fine di consentire una risposta a fondamentali bisogni di vita;
- promuovere l'uniformità degli interventi mediante l'adozione del parametro di M.V. (minimo vitale).

Art. 13 (Forma di assistenza economica) - 1. Le forme di assistenza economica presentano la seguente tipologia:

- a) contributi ordinari continuativi o "una tantum" in base ai criteri di M.V.;
- b) contributi straordinari;
- c) contributi per il funzionamento di Asili nido - Scuole materne non statali - Consiglio di circolo - Consiglio di Istituto;
- d) contributi per intervento economico finalizzato (come da successivo art. 16).

2. Per i contributi di cui alla lettera c) i legali rappresentanti degli Enti interessati dovranno produrre richiesta di contributo entro il 31/10 dell'anno antecedente a quello cui si riferisce il contributo corredato dal bilancio di previsione e dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 14 (Contributi ordinari: definizione) - 1. Per M.V. si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali, e familiari, sia di carattere fisico, psicologico e sociale, ossia trattasi di limite minimo di reddito ritenuto indispensabile per vivere. Al di sotto di tale limite si ha lo stato di bisogno che è la differenza tra il M.V. e le entrate del nucleo.

2. Il M.V. è definito, di anno in anno, il rapporto del 90% della media annua della pensione sociale dell'INPS. Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare (sino ad un massimo di 5) la percentuale varia come segue:

- per il 2° il 70% della percentuale corrisposta al 1°
- per il 3° il 50% della percentuale corrisposta al 1°
- per il 4° il 30% della percentuale corrisposta al 1°
- per il 5° il 10% della percentuale corrisposta al 1°

3. Ai fini del computo del reddito del nucleo familiare, la spesa per l'affitto dell'abitazione viene riconosciuta incidente nel seguente modo:

- importo massimo dell'affitto mensile da considerare: L. 350.000;
- franchigia per tutti: L. 50.000;
- il rimanente importo (massimo L. 300.000), diviso per due, va a diminuire il reddito mensile da pensione;
- a questo punto l'integrazione del minimo vitale è pari alla differenza con l'importo.

Art. 15 (Contributi straordinari: definizione) - 1. Sono previsti contributi straordinari per particolari circostanze determinatisi ed erogati sulla base di bisogni specifici e contingenti:

- affidamento: contributo fisso per il periodo;
- ristrutturazione ambienti per motivi igienico-sanitari: contributo fisso (una tantum);
- gravi malattie: contributo fisso per il periodo;
- funerali: contributo fisso;
- in alternativa al ricovero in Case di riposo: contributo fisso per il periodo;
- contributi per servizi a domanda individuale (soggiorni estivi, colonie, trasporti ecc.) proporzionali al reddito del singolo o nucleo.

Art. 16 (Contributi per intervento economico finalizzato) - 1. Nei casi in cui bisogni contingenti dell'utente richiedono un diverso sostegno economico, anche temporaneo, e

finalizzato a rimuovere le cause che hanno generato il problema e che potrebbero portare ad un ricovero, l'intervento può avere un carattere continuativo o straordinario anche in deroga ai parametri di integrazione del minimo vitale (superiore o inferiore).

2. L'intervento continuativo può essere concesso a persone, sole o in famiglia, che si trovano in situazioni di difficoltà particolare, a minori e anziani che vivono in situazioni "a rischio", a famiglie con handicappati fisici o psichici, ad esclusione di quanto di competenza dell'U.L.S.S. ai sensi L.R. 55/82 e comunque in tutte quelle situazioni che - altrimenti - verrebbero risolte con un ricovero, nonché per le categorie previste dall'art. 23 D.P.R. 161/77.

3. Tale intervento è concesso in via prioritaria mediante l'utilizzo dei servizi di assistenza domiciliare e/o infermieristici. Solo in carenza o impossibilità reale di espletare tali prestazioni, l'Assessore competente in caso, in caso di urgenza, o la competente Commissione, in via ordinaria, possono autorizzare l'erogazione di un contributo economico diretto secondo le finalità del comma 1. del presente articolo.

Art. 17 (Beneficiari) - 1. Possono beneficiare degli interventi economici:

a) nuclei o persone in stato di bisogno per:

- Inabilità permanente dovuta ad handicaps o malattia grave;
- Emarginazione dal lavoro per cause non imputabili a propria volontà;
- Redditi di sole pensioni al di sotto del M.V.;

b) Nuclei o persone singole a "rischio sociale":

- per cui l'intervento è efficace se inserito in un progetto più ampio finalizzato a permettere la loro uscita da una situazione di emarginazione. Viene presentato dall'operatore sociale come integrante di un piano di lavoro;

c) Nuclei familiari che abbiano bambini/e in affidamento:

- per cui l'intervento è fisso indipendentemente dai bisogni del nucleo per l'efficacia del provvedimento;

d) Nuclei o persone singole colpite da eventi straordinari per i soli contributi straordinari di cui all'art.15;

e) Persone per cui è necessario il ricovero in Istituto;

f) Persone soggette ad assistenza psichiatrica per le quali venga dichiarata una inabilità lavorativa temporanea o definitiva.

2. Sono esclusi dagli interventi economici (tranne punto d):

a) Le persone che abbiano parenti obbligati agli alimenti a sensi art. 433 del C.C. e che siano in condizione di poterlo fare;

b) Gli istanti che rifiutano soluzioni alternative alla assistenza economica richiesta;

c) Le persone che abbiano proprietà di beni immobili oltre alla casa abitata dal nucleo.

Art. 18 (Modalità di presentazione della domanda) - 1. La domanda va presentata, in carta semplice, su apposito modulo fornito dall'Ufficio preposto, previo colloquio con l'assistente sociale, corredato dei seguenti documenti:

- fotocopia della busta paga e/o del cedolino di pensione;
- fotocopia di Mod. 740-201 anno precedente;
- tesserino di disoccupazione;

- fotocopia della ricevuta d'affitto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per i parenti tenuti agli alimenti art. 433 C.C. o certificato di famiglia storico;
- preventivo di spesa o fattura sostenuta;
- dichiarazione medica;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.

2. A cura dell'Ufficio, si procederà all'accertamento dei redditi dei parenti obbligati (compresi i redditi derivanti dal matrimonio).

3. In caso di richieste di contributo per pagamento retta di ricovero, si procederà preventivamente alla verifica del possesso di beni immobili, anche la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 19 (Commissione Assistenza) - 1. Le domande complete della documentazione e della eventuale relazione dell'assistente Sociale com.le o altri operatori del territorio sono presentate dall'Assessore competente alla Commissione Assistenza.

Art. 20 (Competenze C.A.) - 1. Alla Commissione Assistenza spettano le seguenti competenze:

- Valutazione delle domande di assistenza per l'applicazione dei criteri;
- Determinazione dei contributi fissi e straordinari proponendo agli organi agli Organi istituzionali del Comune le opportune variazioni di bilancio;
- Durata degli interventi;
- Disposizioni per eventuali accertamenti suppletivi a cura dei VV.UU. o altri organismi;
- Proposte di iniziative nel campo degli interventi sociali.

Art. 21 (Composizione e Regolamento interno C.A.) - 1. La "Commissione Comunale Assistenza" è composta dal Sindaco od suo delegato, che la presiede³ e da altri sei membri nominati dal Consiglio comunale fra persone iscritte nelle liste elettorali del Comune, dei quali 2 (due) designati dalla minoranza.

2. I componenti della Commissione restano in carica tanto quanto dura il mandato del Consiglio comunale che li ha eletti.

3. I componenti della Commissione durano in carica sino alle nuove nomine del Consiglio comunale entrante e possono venire riconfermati.

4. Della decadenza dei componenti la Commissione, come pure della cessazione del mandato per dimissioni o morte, il Consiglio comunale prende atto provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

5. L'incarico a componente la Commissione è gratuito.

6. La Commissione è convocata con avviso scritto del Presidente che è notificato ai componenti almeno tre giorni prima di ogni seduta⁴.

7. Le deliberazioni della Commissione sono prese con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità il voto del presidente determina la maggioranza.

8. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo delegato.

9. Compito del Segretario della Commissione è quello di redigere il verbale di ogni seduta, verbale che dovrà essere firmato dal segretario stesso e dal Presidente.

10. La commissione potrà riunirsi ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre dei membri della Commissione stessa.

³ Articolo modificato con Del. di C.C. n. 53 del 30.09.1999

⁴ Articolo modificato con Del. di C.C. n. 53 del 30.09.1999

Art. 22 (Tempi procedurali) - 1. Le domande presentate, complete della documentazione prevista, protocollate vanno sottoposte all'esame della C.A. entro 60 gg. dalla data di arrivo delle stesse.

2. Dalla valutazione della C.A. decorrono ulteriori 30 gg. per la risposta scritta sia essa favorevole che contraria all'istanza.

Art. 23 (Fondo economato) - 1. Su proposta del Servizio Sociale l'Assessore competente potrà autorizzare l'erogazione di assistenza in denaro, nei casi di assoluta urgenza, ricorrendo a prelievi del fondo economato, limitatamente peraltro a somme di volta in volta non eccedenti l'importo di L. 100.000 e con obbligo di rendiconto alla C.A.

Capo VI - SETTORE INTERVENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - RICREATIVE - TEMPO LIBERO

Art. 24 - 1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente capo possono essere riferiti a singole iniziative o a programmi di interventi di carattere periodico e ricorrente che, in un ottica di pluralismo e di partecipazione dei processi sociali, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale nel corrispondente settore di intervento.

Art. 25 - 1. La partecipazione a sostegno da parte del Comune si può realizzare mediante:

a) la messa a disposizione di sedi o forniture dirette di servizi (palestre, ecc.) opportunamente regolamentate con delibere di Consiglio comunale e Giunta comunale sia per criteri che per modalità di utilizzo;

b) l'erogazione di una somma per ciascuna manifestazione a copertura di spese sostenute su presentazione di fatture debitamente quietanzate e di rendiconto riassuntivo delle entrate e delle spese sostenute per la manifestazione stessa;

c) contributi di "una tantum" annuali a Società e Gruppi, non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio comunale o sovracomunale;

d) acquisto da parte del Comune di materiale vario necessario per la manifestazione o sostenendo spese di rappresentanza.

Art. 26 - 1. Le domande devono essere indirizzate al Sindaco, e devono per venire entro il 31.12 di ciascun anno a valere sulla richiesta di contributo per l'anno successivo, se riferite ad attività continuative di nuova attivazione, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di iniziative saltuarie, della singola manifestazione. Le istanze di contributo per attività continuative già in essere e che hanno fruito di contributi in anni precedenti sono da ritenersi automaticamente reiterate per gli anni successivi, essendo d'obbligo per i richiedenti comunicare esclusivamente le eventuali variazioni delle attività rispetto agli anni precedenti o la cessazione delle stesse.

2. Le domande di contributo annuale devono essere corredate da una relazione sull'attività svolta e di un programma nell'attività da svolgere nell'anno successivo con l'indicazione delle spese presunte da sostenere. Le domande di contributo per singole iniziative e manifestazioni devono essere corredate da un analitico preventivo di spesa e dal bilancio delle entrate e delle uscite. L'erogazione del contributo resta subordinata alla presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute.⁵

⁵ Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 16.05.1994

Art. 27 – I. La Giunta comunale delibera l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare per manifestazioni saltuarie, sentita eventualmente la competente Commissione consiliare, in conformità alle norme del presente Regolamento dando la priorità alle iniziative che maggiormente rivestono carattere di interesse pubblico.⁶

2. La concessione del patrocinio invece può essere autorizzata dall'Assessore competente che darà notizia alla Giunta municipale dell'avvenuto patrocinio.

Art. 28 – I contributi annuali sono erogati dalla Giunta comunale, sentita eventualmente la Commissione Sportiva, per il 70% della somma stanziata in bilancio sulla base degli atti contabili trasmessi e per il 30% sulla base di un punteggio che sarà assegnato sulla base dei criteri di cui alla scheda sub. A "Criteri di valutazione".⁷

2. Possono essere erogati degli acconti, in attesa della rendicontazione sulle effettive spese sostenute per l'attività.

3. Per le Società sportive che partecipano a manifestazioni all'estero il contributo del Comune potrà essere erogato fino ad un massimo del 30% delle spese di trasporto effettivamente sostenute, in ragione della qualità della manifestazione, del tipo del mezzo di trasporto di cui si è fatto uso e del numero degli atleti partecipanti.

Capo VII - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 29 - 1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozioni e pubblicazioni di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ad iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico, storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine incrementare i flussi artistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) contributi per la consulenza ed assistenza tecnica del settore dell'agricoltura.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi "una tantum" per le finalità di cui alla lettera a), b), c), e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità in cui al presente

⁶ Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 16.05.1994

⁷ Articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 16.05.1994

Regolamento. Il contributo del Comune non può in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Capo VIII - ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 30 - 1. L'Amministrazione Comunale sostiene l'attività di Gruppi e di Associazioni, operanti con continuità in ambito locale, nell'organizzazione di attività periodiche di cultura e spettacolo.

2. Essa favorisce, su proposta di organismi locali, la realizzazione di specifiche iniziative a carattere storico, informativo, documentario, che si attuino sotto forma di convegni, dibattiti, mostre ed attività consimili.

3. Essa promuove specifiche attività gestite ed organizzate da Gruppi culturali locali.

Art. 31 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e sussidi sotto ogni forma può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

a) Gruppi ed Associazioni operanti con continuità in ambito comunale o sovracomunale, attraverso la periodica e diretta organizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo.

b) Organismi associativi culturali, attivi in ambito comunale, intesi anche come espressione settoriale o locale di ambiti associativi a più vasto tessuto (Parrocchie, Enti morali, Patronati, Associazioni volontaristiche, ecc.) che promuovano ed attuino occasionalmente iniziative di indirizzo socio-culturale ed informativo.

c) Gruppi ed Associazioni locali, impegnate in attività di studio, informazione e ricerca in ambito storico, sociale e documentario, nonché organismi che esplicano la propria attività in forma didattica, in campo musicale, teatrale ed artistico;

d) Pro Loco locale.

2. I Gruppi e le Associazioni di cui al comma precedente, per essere ammesse a contributi, sovvenzioni, vantaggi economici di qualsiasi tipo, debbono esibire, all'atto della relativa domanda i seguenti requisiti, opportunamente sottoscritti dal proprio legale rappresentante:

a) assenza di finalità di lucro, nel contesto di attività realizzate in pieno spirito di volontariato;

3. L'Amministrazione provvede a registrare con periodicità annuale e sulla base di informazioni periodicamente assunte, la persistenza delle condizioni di ammissibilità a, contributi e sovvenzioni dichiarate dai soggetti beneficiari.

4. L'amministrazione provvede inoltre alla tenuta di un pubblico albo aggiornato delle Associazioni ammesse a contributo, specificando l'entità dei benefici erogati e le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 32 - 1. I soggetti beneficiari per usufruire di contributi, benefici e sovvenzioni da parte dell'Amministrazione comunale, devono presentare al Sindaco, entro il 31.10 di ogni anno con riferimento al successivo esercizio di attività o gestione, opportuna richiesta di ammissione.

2. La richiesta di cui al precedente comma dovrà essere redatta in carta semplice conformemente all'esemplare in allegato "B-C" e contenente, oltre alla dichiarazione delle condizioni generali di ammissibilità di cui all'art. 29, anche:

a) dettagliata descrizione dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa da ammettersi a contributo;

b) data e periodo di svolgimento della stessa;

c) specificazione degli spazi e delle strutture richieste per la sua effettuazione.

3. Gli organismi nel medesimo atto di richiesta devono indicare con opportune motivazioni, l'ammontare del contributo richiesto.

4. L'entità del contributo deve essere specificata in ordine alle modalità di erogazione dello stesso, con possibilità da parte dei Gruppi, di optare fra le forme contributive indicate nell'art. 34 del presente Regolamento.

5. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi che si costituisca fra Persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni o Comitati, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

6. Il Comune non assume sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità in ordine alla gestione di Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli Organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto di obbligazione con terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari, o che comunque necessitino di chiarimenti, e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Art. 33 - 1. I Gruppi e le Associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano e manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 34 - 1. L'Amministrazione comunale nel perseguire le finalità espresse dall'art. 28 del presente Regolamento, prevede le seguenti modalità di erogazione dei contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ai Gruppi ed alle Associazioni culturali che ne facciano opportuna richiesta:

a) concede a titolo gratuito l'utilizzo di sedi, strutture e servizi di proprietà dell'Amministrazione comunale, entro i limiti dei massimali previsti dai rispettivi Regolamenti;

b) provvede a sostenere direttamente spese per l'acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell'attività dei Gruppi e delle Associazioni;

c) assegna contributi ai soggetti beneficiari individuati nell'art. 29 del presente Regolamento, entro un limite prescritto, a copertura delle spese sostenute per l'effettuazione delle manifestazioni, ed eroga per gli stessi organismi sovvenzioni per la realizzazione di specifiche iniziative, in subordine al raggiungimento di una spesa ammessa prefissata;

d) provvede ad assegnare agli organismi di cui all'art. 29 opportuni contributi finalizzandoli allo sviluppo della propria attività di studio e di ricerca e sulla base degli oggettivi criteri di riparto;

e) contribuisce in forma e con i mezzi opportuni al sostentamento dell'attività annuale della Pro Loco, in conformità con i principi della L.R. 31.8.1985, n.45.

2. L'Amministrazione comunale può assegnare inoltre a ciascun organismo ammesso a contributo una quota specifica destinata al proseguo dell'attività dell'Associazione ed a sostentamento della stessa, determinandola sulla base dei seguenti criteri:

a) nella percentuale di 1/8 sul totale dei contributi annualmente erogati, se la quota annua percepita sia inferiore a L. 1.000.000;

b) nella percentuale di 1/7 sul totale dei contributi annualmente erogati se la quota annua percepita sia compresa fra L. 1.000.000 e L. 3.000.000;

c) nella percentuale pari a 1/6 dei contributi annualmente erogati se la quota contributiva annua supera il limite di L. 3.000.000.

3. Per quota contributiva annua va intesa la somma dei contributi assegnati per le specifiche iniziative. Tale quota contributiva di sostegno viene proporzionata qualora il soggetto beneficiario non produca idonea documentazione attestante la copertura del contributo già concesso per specifiche iniziative, ovvero non raggiunga la spesa ammessa predeterminata per la erogazione della sovvenzione in oggetto. La medesima quota contributiva non trova riduzioni in relazione a possibili incassi a pagamento che derivano dalle iniziative.

4. La quota di cui al comma 2 del presente articolo non può essere erogata agli organismi di cui all'art. 29 lett. c), qualora l'Amministrazione ne sostenga in altre forme l'attività didattica.

5. La quota di cui al comma 2 del presente articolo è erogata agli organismi beneficiari in sede di esibizione del conto consuntivo. Qualora il contributo venga accordato nella forma di diretto sostentamento di oneri, la corrispondente quota di sostegno è erogata all'atto di liquidazione delle spese del Comune.

Art. 35 - 1. I soggetti beneficiari di contributi e sovvenzioni da parte del Comune, devono, all'atto di presentazione della domanda optare circa le modalità di erogazione degli stessi, sulla base dei criteri ritenuti più confacenti alle necessità organizzative ed ai programmi stabiliti.

2. Le forme di erogazione di cui al comma precedente sono le seguenti:

a) intervento diretto da parte dell'Amministrazione a sostentamento degli oneri legati all'organizzazione di manifestazioni. Tale intervento è prescritto unicamente per il sostentamento di spese per forniture di beni materiali e servizi, escludendo oneri in materia contributiva e fiscale (SIAE ed ENPALS) o compensi dovuti a singoli per prestazioni occasionali e professionali. Qualora l'Amministrazione sostenga direttamente spese per beni inventariabili, gli stessi, una volta posti a disposizione dell'Associazione richiedente, rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

b) contributi a copertura finanziaria di spese risultanti dalla gestione di iniziative specifiche ed occasionali o periodiche. Per tale tipo di sovvenzione, l'Amministrazione sulla base delle motivazioni di finanziamento adottate dall'Associazione richiedente, prevede la definizione di un contributo massimo, discrezionalmente fissato, su opportuna valutazione del programma, quale copertura massima di spese legate all'organizzazione dell'iniziativa. Le spese sono documentate su opportuno rendiconto completo di pezze giustificative, il cui importo complessivo sia almeno pari all'entità di contributo richiesto. Qualora dalla manifestazione individuata in tale forma contributiva, risultino introiti da incasso a pagamento, gli stessi dovranno essere necessariamente documentati su borderò SIAE ed andranno ad abbattere per il loro netto ammontare la quota delle spese sostenute. Tale tipo di intervento è previsto unicamente per le manifestazioni che comportino una spesa complessiva non superiore a L. 3.000.000;

c) assegnazione dei contributi su spesa ammessa. Tale criterio impegna l'Amministrazione comunale ad erogare contributi e sovvenzioni a Gruppi ed Associazioni culturali in ragione dei notevoli oneri finanziari legati all'organizzazione di manifestazioni di particolare prestigio. L'ammontare del predetto contributo è calcolato nella percentuale fissa, pari al 65% di una spesa ritenuta ammissibile, alla luce di un'opportunità e

discrezionale valutazione dell'Amministrazione comunale, sentito il parere del Comitato di gestione della Biblioteca, quale organo consulente;

d) contributi per Gruppi ed Associazioni che svolgano attività didattica e di studio in ambito comunale. Alle Associazioni che promuovono tali attività fermi restando che gli obblighi di cui all'art. 30 viene erogata una sovvenzione annua per una quota non superiore a L. 1.200.000 previa dettagliata relazione da esibirsi a conclusione dell'attività annuale attestante:

- il numero dei soci iscritti;
- l'attività svolta e la durata della stessa;
- l'avvenuto svolgimento di almeno un saggio dell'attività in oggetto.

3. Per ogni singola iniziativa a sostegno della quale sia richiesto contributo è individuata un'unica forma contributiva.

4. Si intendono manifestazioni singole anche le rassegne di spettacoli, musicali, teatrali e cinematografici che si articolino in varie successioni semestrali.

5. I soggetti che beneficiano di contributi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, nell'esibizione dei propri consuntivi, sono tenuti ad osservare criteri di correttezza contabile nell'esercizio di gestione. In particolare, dai consuntivi esibiti, ferma restando la documentabilità, attraverso regolari giustificativi, delle spese sostenute, devono essere ottemperati i criteri di coerenza tra spese dichiarate ed atti di pagamento attestanti le stesse.

6. Nell'esame dei conti consuntivi è data facoltà dell'Amministrazione di non ritenere ammissibili spese per necessità non compatibili allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 36 - 1. L'Amministrazione comunale, attraverso il competente assessorato alla cultura, sentito il Comitato di gestione della Biblioteca, dopo aver ricevuto entro il termine stabilito le istanze di ammissione, in compatibilità con le risorse disponibili e all'entità dei progetti che la stessa intende effettuare direttamente, provvede di individuare i contenuti e le finalità che rendono le iniziative proposte compatibili con le ragioni di contribuzione.

2. Al fine di valutare in modo adeguato l'entità dei programmi proposti e di coordinare con maggiore razionalità la distribuzione delle risorse economiche nonché i tempi e le modalità di attuazione dei programmi, l'Assessorato alla cultura ha facoltà di avvalersi del parere, obbligatorio, ma non vincolante del Comitato di gestione della Biblioteca.

3. I pareri del Comitato di gestione della Biblioteca debbono essere espletati entro i 20 gg. successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo.

4. Entro i 45 giorni che seguono la data di scadenza dei termini per la richiesta di ammissione a contributo, l'Assessore determina l'ammontare delle quote contributive, nel contesto dei contenuti e dei principi che ispirano la programmazione culturale. Il piano di determinazione dei contributi viene presentato all'approvazione del Consiglio comunale, sentito il parere del Comitato di gestione della Biblioteca.

5. L'approvazione del programma di interventi a sostegno dei gruppi ed Associazioni costituisce atto fondamentale del Consiglio, a norma di quanto previsto dall'art. 32 della L. 8.6.90, n. 142. La Giunta comunale, nel potere di attuazione degli indirizzi definiti in sede consiliare, provvede successivamente, con atti individuati e specifici, all'impegno delle somme previste a sostegno dell'attività dei Gruppi.

6. L'Amministrazione, previa specificazione dei Gruppi all'atto della richiesta, può disporre, in fase d'impegno delle somme a contributo, anche l'erogazione di un anticipo sulle stesse, il cui importo non sia superiore al 50% dell'ammontare del contributo medesimo. Tale anticipo dovrà essere erogato entro il termine di inizio della manifestazione.

7. Alla liquidazione del saldo sul contributo assegnato, si procede su esibizione dei conti consuntivi, completi di pezze giustificative, per le Associazioni che beneficiano dei contributi di cui all'art. 35 lett. b) e c). Il termine per la presentazione dei predetti consuntivi è perentoriamente fissato per il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello d'entrata in vigore del presente Regolamento, e con riferimento alla gestione o esercizio precedente.

Art. 37 - 1. La disciplina relativa all'attività delle Associazioni Pro Loco è sancita dalla L.R. 31.8.1983, n. 45. La citata legge, definisce pertanto gli ambiti in cui si esplica l'attività della Pro Loco, in conformità dei quali l'Amministrazione prevede l'erogazione di contributi e sovvenzioni.

2. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1) della citata legge, la Pro Loco formalizza l'Amministrazione la richiesta di ammissione a contributo nelle modalità di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

3. È cura della Pro Loco trasmettere all'Amministrazione per opportuna conoscenza, copia del Bilancio da esibirsi in Regione entro il termine prefissato dall'art. 6 della legge L.R. 45/83.

4. Nei termini previsti dall'art. 36 del presente Regolamento l'Assessore alla cultura, stabilisce, senza far ricorso al parere del Comitato di gestione della Biblioteca, l'entità del contributo complessivo annuo da destinare alla Pro Loco. Tale contributo sarà assegnato a condizione che l'attività dell'Associazione sia in conformità con le finalità espresse dall'art. 1 della L.R. 45/83.

5. Su espresso parere del comitato di gestione della biblioteca competente, il programma di previsione della Pro Loco per l'esercizio di riferimento è posto all'approvazione del Consiglio comunale con provvedimento separato rispetto a quello con il quale viene approvato il programma annuale di finanziamento degli altri Gruppi culturali.

6. La Giunta comunale, con successivo e specifico provvedimento, provvede all'impegno di spesa per il contributo annuale a favore della Pro Loco, entro il 30 Giugno di ogni anno, dalla data di adozione del presente Regolamento.

7. La liquidazione della quota contributiva a saldo, per ogni singola manifestazione, avverrà su esibizione del relativo rendiconto. Il saldo del contributo annuo sarà liquidato, previa presentazione del conto consuntivo, relativo all'intera attività svolta nell'esercizio di riferimento. Il conto consuntivo deve riportare:

- a) elenco delle manifestazioni svolte;
- b) elenco dettagliato delle spese sostenute, articolato per ciascuna manifestazione;
- c) elenco dei giustificativi di spesa opportunamente adottati il cui importo complessivo sia almeno pari all'entità del contributo annuale corrisposto dall'Amministrazione.

8. L'entità del contributo annuale assegnato alla Pro Loco è suscettibile di riduzione, qualora i giustificativi addotti non raggiungano il limite di cui alla lett. c) del precedente comma.

Art. 38 - 1. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nei sopra riportati articoli del presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da Enti pubblici o da Privati, per le medesime finalità.

2. Per quanto riferito a contributi e sovvenzioni già assegnati ai Gruppi, relativamente all'anno finanziario 1990, si rimanda ai criteri di erogazione di contributi sulla base di rendicontazione a raggiungimento di spesa ammessa, definiti dal programma generale per le attività culturali, ferme restando le liquidazioni già avvenute sulla base di specifici atti di impegno assunti prima dell'entrata in vigore della L. 7.8.90, n. 241.

Capo IX - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 39 - 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di Associazioni, Comitati ed altri Organismi o Gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme ai precedenti capi II, IV.

Capo X - INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 40 - 1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento e sulla base delle convenzioni in atto.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II e IV.

Capo XI - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"⁸

Art. 41 - 1. È istituito, entro il 31 marzo 1991, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 42 - 1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, nonna regolamentare).

Art. 43 - 1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

⁸ Capo inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.05.1993

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dai Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI⁹

Art. 44 - 1. Per le richieste di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della legge 8.9.90 n. 241 e per le quali è stato adottato regolare impegno di spesa di provvederà alla liquidazione dei contributi medesimi con le modalità vigenti alla data dell'impegno di spesa.

2. Per le richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di cui al 1 comma del presente articolo e relative a contributi stanziati nel bilancio di previsione si provvederà all'erogazione delle somme impegnate nei limiti dell'impegno di spesa e con l'osservanza delle normative di cui al presente regolamento derogando esclusivamente dai limiti temporali fissati per la presentazione delle domande che dovranno essere inoltrate all'Amministrazione comunale unitamente ai titoli giustificativi della spesa sostenuta entro 30 giorni dell'esecutività del presente Regolamento.

3. La modulistica allegata al presente Regolamento, è da considerarsi a titolo esemplificativo, e la modifica della stessa da parte dell'Amministrazione comunale non costituisce modifica del Regolamento. I limiti di contribuzione di cui al presente Regolamento, potranno essere variati di anno in anno con deliberazione del Consiglio comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e la pubblicazione di legge.

⁹ Capo inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.05.1993